

LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1968, N. 30

Norme sul trattamento economico dei sanitari condotti^{1 2 3}

Art. 1

Gli stipendi annui dei sanitari condotti non possono essere inferiori a Lire 1.397.500 lorde per i medici e i veterinari, e a Lire 890.400 lorde per le ostetriche.

Art. 2

Tali stipendi sono suscettibili di aumenti periodici costanti, n numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza in servizio.

Ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di cui al comma precedente, si computa l'anzianità maturata alla data di attribuzione del nuovo trattamento.

¹ In B.U. 10 settembre 1968, n. 38.

² Si vedano la legge statale 23 dicembre 1978, n. 833 e la l.r. 30 aprile 1980, n. 6 inerenti la riforma sanitaria.

³ Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel BUR.

Art. 3

Ai sanitari condotti debbono essere corrisposte le quote aggiunte di famiglia nella misura e con le modalità previste per gli altri dipendenti del Comune, o per i dipendenti del Comune capo consorzio nel caso di sanitari consorziali.

Art. 4

Le Amministrazioni comunali e consorziali devono entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adeguare alle norme, di cui agli articoli precedenti, gli speciali regolamenti previsti dall'articolo 66 del testo unico delle leggi sanitarie, sostituito dall'articolo 2 della legge 15 febbraio 1963, n. 151.

Art. 5

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme dello Stato in materia di stato giuridico e trattamento economico dei sanitari condotti.
